

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 521

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'Interno

(PISANU)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(BACCINI)

(V. Stampato Camera n. 13)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 maggio 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 2006*

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006,
n.135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

INDICE

Disegno di legge	»	3
Testo del decreto-legge	»	4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del-

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - BACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

